

COMUNE DI AIRASCA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AUSILI FINANZIARI

(art. 12 legge 7/8/1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2006
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2012

INDICE

INDICE.....	2
CAPO I - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 1 Contributo, sovvenzioni e ausili finanziari per attività ed iniziative sociali.....	3
CAPO II - Contributi ad enti, Associazioni e soggetti privati.....	3
Art. 2 Contributi ordinari.....	3
Art. 3 Contributi per iniziative con cadenza periodica	3
Art. 4 Presentazione delle richieste	3
Art. 5 Contenuto delle richieste.....	4
Art. 6 Concessione dei contributi	4
Art. 7 Liquidazione del contributo.....	5
Art. 8 Contributi straordinari per manifestazioni o iniziative non prevedibili	5
Art. 9 Principio di compensazione.....	6

CAPO I - Oggetto del Regolamento

Art. 1

Contributo, sovvenzioni e ausili finanziari per attività ed iniziative sociali.

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e qualsivoglia altro vantaggio economico disposto dall'Amministrazione comunale di Airasca nei confronti di soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

CAPO II - Contributi ad enti, Associazioni e soggetti privati

Art. 2

Contributi ordinari

1. La concessione di contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, è disposta in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente, ai risultati raggiunti ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.
2. Il legale rappresentate dell'Ente, Associazione o Comitato deve far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo, debitamente approvato relativo all'esercizio precedente e copia del bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto.

Art. 3

Contributi per iniziative con cadenza periodica

1. Ai fini della concessione di contributi per manifestazioni o attività con cadenza periodica (annuale o pluriennale), vengono valutati gli scopi, i destinatari e la rilevanza locale, regionale o nazionale dell'iniziativa.
2. Il soggetto richiedente deve accompagnare la richiesta di contributo con una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa, dalla quale risulti la destinazione del contributo e la previsione delle entrate e delle spese.
3. La concessione del contributo è vincolata all'impegno assunto per iscritto dai soggetti beneficiari di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali viene accordato.
4. I destinatari del beneficio sono tenuti a far risultare negli atti e nei mezzi, con i quali effettuano pubblico annuncio di promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune di Airasca.

Art. 4

Presentazione delle richieste

1. Al fini della concessione del contributo, i legali rappresentanti degli Enti, Associazioni, Comitati ed i soggetti privati interessati ai contributi di cui agli artt. 2 e 3 debbono presentare apposita e motivata richiesta al Comune entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. Le richieste pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione, salvo quanto disposto al successivo art. 8.

Art. 5

Contenuto delle richieste

1. La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, Associazione, Comitato o soggetto privato, deve contenere:
 - a. l'indicazione del tipo di intervento richiesto al Comune: ammontare del contributo e dettagliata specificazione delle strutture, beni ed eventuale personale comunale richiesto;
 - b. il beneficiario del contributo (dati anagrafici e fiscali);
 - c. la dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del 2° comma dell'art. 28 del DPR 600/73;
 - d. la rilevanza dell'attività o dell'iniziativa nell'ambito comunale, regionale, nazionale o internazionale;
 - e. i tempi ed i modi di svolgimento;
 - f. i destinatari dell'attività o dell'iniziativa;
 - g. la dichiarazione in ordine a richieste di contributi per le stesse finalità avanzate ad altri Enti Pubblici (da specificare);
2. Alla richiesta debbono essere allegati:
 - a. per i contributi ordinari: copia dell'atto costitutivo dell'Ente, Associazione o Comitato, il suo Statuto od una relazione illustrativa dell'attuale composizione (Consiglio direttivo, Presidente, Associati ecc.) dalla quale si rilevino le finalità e gli scopi sociali, nonché i documenti contabili indicati all'art. 2 del presente regolamento (bilancio preventivo e ultimo conto consuntivo approvato);
 - b. per i contributi specifici o per iniziative con cadenza periodica: i documenti costitutivi dell'Ente, Associazione o Comitato o di identità della persona fisica richiedente, la relazione illustrativa delle finalità della manifestazione o iniziativa che si intende organizzare, dalla quale risulti in dettaglio la previsione delle entrate e delle spese.

Art. 6

Concessione dei contributi

1. La concessione di contributi avverrà in conformità agli indirizzi predeterminati nel piano esecutivo di gestione e per il conseguimento, degli obiettivi ivi individuati, nell'osservanza delle procedure di seguito indicate.
2. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
3. L'accoglimento delle domande avverrà in conformità alle norme del presente regolamento ed osservando i seguenti criteri nell'ambito delle finalità previste dal precedente art. 1:
 - a. rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
 - b. attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;

- c. attività svolte dall'associazione o ente direttamente a mezzo dei propri aderenti o soci;
 - d. attività svolte esclusivamente da volontari.
4. L'accoglimento delle domande di cui al suddetto comma 1 è comunque subordinata alla compatibilità dell'ammontare dei contributi complessivamente richiesti con la corrispondente capacità finanziaria di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore proponente.
 5. Nei casi di erogazione di contributi economici di qualsivoglia natura, dove disposizioni normative o regolamentari non consentano di pervenire in via automatica e oggettiva alla individuazione del destinatario, sarà competenza della Giunta Comunale provvedere a tale individuazione.

Art. 7

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo in capo del beneficiario viene eseguita con determinazione del responsabile del servizio, secondo il seguente criterio:
 - a) erogazione in acconto del 90% del contributo assegnato;
 - b) saldo a consuntivo su presentazione entro l'anno di una dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da rendiconto pena decadenza dello stesso.
2. La relazione ed il rendiconto sono firmati, sotto responsabilità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Il contributo concesso non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le seconde si dimostrano superiori alle prime. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.
3. Le erogazioni fino a € 500,00 sono disposte anticipatamente in una unica soluzione con l'obbligo della relazione/rendiconto finale sull'uso effettuato.

Art. 8

Contributi straordinari per manifestazioni o iniziative non prevedibili

1. Per iniziative e manifestazioni non previste e non prevedibili, di carattere straordinario, il legale rappresentante o il soggetto interessato può presentare domanda di contributo con le stesse modalità previste dall'art. 5.
2. Per l'ammissione e la liquidazione del contributo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
3. Le richieste di contributo debbono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, o attività.
4. È fatto divieto alla stessa Associazione di essere ammessa al contributo con le modalità di cui al presente articolo, per due volte consecutive, nello stesso anno.

Art. 9
Principio di compensazione

1. Il Comune di Airasca si riserva la facoltà di decurtare qualsiasi tipo di contributo economico concesso con il presente regolamento a tutti i soggetti che risultassero debitori nei confronti dell'Ente.
2. L'Amministrazione Comunale utilizzerà l'istituto della compensazione indicato al precedente comma anche relativamente ai contributi erogati da altre amministrazioni pubbliche ma gestiti da questo ente.